

# **Regolamento della Commissione Regionale Scuola, Educazione e Università**

## **TITOLO I – Commissione Scuola, Educazione e Università**

### **Art. 1 – Istituzione**

In data 14.10.1986 è stata costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Commissione Regionale Scuola Educazione Università

### **Art. 2 – Natura e Finalità**

La Commissione Regionale Scuola Educazione Università alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, presenta i seguenti fini e compiti:

- § 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la pastorale della Scuola, dell'Educazione e dell'Università per le diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale.
- § 2 Prestare costante attenzione pastorale ai problemi del mondo della pastorale della scuola, dell'educazione e dell'università, e farne oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e le diverse forze ecclesiali operanti nella e per la scuola e le Università nelle Diocesi, ed in particolare fra operatori di pastorale della scuola, dell'educazione e dell'università delle diocesi e le organizzazioni regionali della scuola di ogni ordine e grado, la formazione professionale e l'università, favorendo la maturazione e la formazione di un pensiero comune, per promuovere un'azione coordinata tra le varie Diocesi, nel rispetto delle singole specificità.
- § 4 Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione pastorale e quelli civili – secondo le modalità appropriate e le diverse peculiarità delle regioni amministrative - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla pastorale della scuola, dell'educazione e dell'università, nel rispetto dei diversi ambiti e finalità.
- § 5 Promuovere, con il consenso della C.E.T., alcune iniziative di pastorale della scuola, dell'educazione e dell'università che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.
- § 6 Verificare e valutare le iniziative programmate.
- § 7 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dalla Presidenza.

### **Art. 3 – Composizione**

La Commissione Regionale Scuola, Educazione Università è composta da:

- a. Vescovo Delegato della CET
- b. Responsabile della Commissione nominato dalla CET e scelto fra i responsabili diocesani
- c. Direttori degli Uffici Diocesani per la Pastorale Scolastica e IRC di ciascuna Diocesi del Triveneto.

### **Art. 3/bis – Sottocommissioni**

Per favorire il lavoro della Commissione, possono essere costituite le seguenti sotto-commissioni:

- a. Sotto-commissione Scuola-Educazione
- b. Sotto-commissione Università
- c. Sotto-commissione Insegnamento Religione Cattolica (IRC)

#### *§ 1 – Sottocommissione "Scuola – Educazione"*

La Sottocommissione è composta dal Vescovo delegato, dal Responsabile della Commissione, dai direttori degli Uffici Diocesani di pastorale della scuola e dell'educazione del Triveneto, dai presidenti regionali o loro delegati delle organizzazioni delle Scuole Cattoliche e Centri di Formazione Professionale dai presidenti regionali o loro delegati delle aggregazioni professionali laicali operanti nella scuola ed educazione presenti al Tavolo Interassociativo nazionale e nel territorio triveneto, un rappresentante USMI e uno CISM.

Per lo studio o l'attuazione di attività e rapporti particolari che richiedono competenza specifica potranno essere cooptati o invitati altri componenti alle singole riunioni (senza diritto di voto).

#### *§ 2 – Sottocommissione "Università"*

La Sottocommissione è composta dal Vescovo delegato, dal Responsabile della Commissione, dai direttori degli uffici diocesani di pastorale dell'Università del Triveneto, dai presidenti regionali o loro delegati dell'associazionismo degli studenti universitari e dei docenti, un rappresentante delle Cappelle Universitarie, dei Collegi Universitari, dei Centri Universitari.

Per lo studio o l'attuazione di attività e rapporti particolari che richiedono competenza specifica potranno essere cooptati o invitati altri componenti alle singole riunioni (senza diritto di voto)..

#### *§ 3 – Sottocommissione "IRC"*

La Sottocommissione è composta dal Vescovo delegato, dal responsabile della Commissione, dal Responsabile della Sottocommissione IRC e dai direttori degli uffici pastorali per l'IRC di ciascuna Diocesi del Triveneto. La Sottocommissione regionale per l'IRC del Triveneto si articola in tre Sezioni, in seguito alla riforma dell'autonomia della scuola e degli uffici periferici del Ministero competente per l'Istruzione, con la istituzione delle Direzioni generali degli Uffici Scolastici per le tre regioni civili.

La Sottocommissione IRC è regolata secondo quanto indicato dall'art. 19 all'art. 24 del presente Regolamento.

### **Art. 4 – Presidente**

La Commissione Regionale è presieduta da un Vescovo Delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto *ad quinquennium*.

### **Art. 5 – Compiti del Responsabile**

I compiti del Responsabile della Commissione Regionale – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Commissione, e per i quali il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri membri della Commissione – sono:

- § 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneto e la Segreteria CET.
- § 2 Convocare la Commissione, su mandato del Vescovo Delegato Presidente, e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso.
- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività.

- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 5 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all'art. 2 §§ 3-4.
- § 6: Tenere i rapporti, a nome della CET, con la Consulta Nazionale di pastorale della scuola, dell'educazione e dell'università, e con l'Ufficio Nazionale di pastorale della Scuola, dell'Educazione e dell'Università della C.E.I., per quanto riguarda l'attività regionale.

#### **Art. 6 – Compiti del Segretario**

I compiti del Segretario della Commissione Regionale - che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti del Responsabile della Commissione – sono:

- provvedere alla stesura e alla diffusione ai membri e alla Segreteria CET dei verbali
- tenere aggiornato ed in ordine l'archivio
- provvedere alla spedizione delle convocazioni

#### **Art. 7 – Presidenza: composizione e finalità**

Il Vescovo Delegato, il Responsabile, il Vice-Responsabile e il Segretario costituiscono la Presidenza della Commissione Regionale.

La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, viene convocata secondo le esigenze per:

- fissare l'ordine del giorno delle riunioni
- predisporre il lavoro ed eseguire le indicazioni della Commissione
- adottare azioni che rivestono carattere di urgenza
- curare le relazioni pubbliche e ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Commissione

In assenza del Vescovo Delegato presiede l'incontro il Responsabile.

#### **Art. 8 – Convocazione della Commissione**

Il Vescovo delegato fissa tempi e modi di convocazione di tutta la Commissione in maniera unitaria. Per le convocazioni delle Sottocommissioni SCUOLA-EDUCAZIONE, UNIVERSITA', e IRC viene stabilito quanto segue:

- § 1 Ogni Sottocommissione viene convocata dal rispettivo Responsabile ordinariamente almeno tre volte all'anno, nelle forme previste dall'art. 8 § 2, e con un calendario annuale convenuto.
- § 2 L'ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Sottocommissione o del Vescovo Delegato Presidente. L'ordine del giorno deve avere comunque l'approvazione della Presidenza, e deve essere comunicato ai membri della Sottocommissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).
- § 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla maggioranza della Sottocommissione o dalla rispettiva Presidenza e comunque sempre con il consenso del Vescovo Delegato.

#### **Art. 9 – Validità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva dei due terzi delle Diocesi.

### **Art. 10 – Membri della Commissione**

I membri della Commissione Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, in accordo con il Vescovo Delegato e il Responsabile, sarà avvertito che può essere sostituito per cooptazione di un'altra persona o per presentazione da parte del Vescovo della Diocesi che rappresentava.

### **Art. 11 – Rapporti con la CET**

§ 1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.

§ 2 Sarà premura del Segretario di inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse (corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione).

### **Art. 12 – Rapporti con le Diocesi**

La Commissione Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l'aiuto auspicato.

### **Art. 13 – Elezione e nomina del Responsabile**

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di una terna di candidati designati dalla Commissione stessa.

§ 2 I tre candidati da presentare alla CET sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno guadagnato il maggior numero di voti. L'elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 9.

§ 3 Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Commissione.

### **Art. 14 – Durata del mandato del Responsabile**

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile per altri due mandati consecutivi.

§ 2 Nel caso in cui il Responsabile debba lasciare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto. Si provvederà inoltre ad organizzare immediatamente nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del suo successore. Il nuovo Responsabile eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato triennale del Responsabile precedente, dopodichè si provvederà a nuova votazione.

### **Art. 15 – Elezione del Segretario e durata del suo mandato**

§ 1 Il Segretario della Commissione Regionale è votato a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consensi.

§ 2 Il Segretario dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile per non oltre tre mandati consecutivi.

### **Art. 16 – Votazioni**

In caso di votazione ogni Diocesi ha diritto ad un voto. La decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 9.

Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

### **Art. 17 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche**

§ 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.

§ 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

§ 3 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.

§ 4 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all'anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.

§ 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

### **Art. 18 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa.**

§ 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e devono ricevere il consenso dalla CET.

§ 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.

§ 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al § 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 17 §§ 1, 3 e 5.

## **TITOLO II – SOTTOCOMMISSIONE IRC**

### **Art. 19 – Natura e Finalità Sottocommissione IRC**

La Commissione Regionale per l'IRC del Triveneto, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa presenta i seguenti fini e compiti:

- § 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la gestione pastorale e amministrativa dei docenti di religione cattolica, secondo le competenze affidate loro dagli ordinari diocesani delle diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale, nel quadro delle norme di derivazione pattizia che regolano le relazioni tra autorità ecclesiastiche e autorità scolastiche.
- § 2 Prestare costante attenzione ai problemi pastorali sia della formazione di base che della formazione in servizio dei docenti di religione, in collaborazione anche con gli Istituti superiori di scienze religiose, e farne oggetto di studio e individuare le problematiche comuni, così da assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e le forze ecclesiali operanti nella e per la pastorale, con particolare riguardo agli ambiti della pastorale della scuola e della pastorale giovanile, anche per promuovere un'azione coordinata tra le varie Diocesi, nel rispetto delle singole specificità.
- § 4 Promuovere, d'intesa con la C.E.T., alcune iniziative di carattere pastorale o di dialogo e confronto tra gli ordinamenti civili (Ministero) ed ecclesiastici (Uffici diocesani) i quali, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.
- § 5 Verificare e valutare le iniziative programmate.
- § 6 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dalla Presidenza della Sottocommissione.

### **Art. 20 – Composizione**

La Sottocommissione per l'IRC del Triveneto è composta dal Presidente, che è il Vescovo Delegato della CET e dai direttori degli uffici pastorali per l'IRC di ciascuna diocesi della regione conciliare. Alle riunioni della Sottocommissione regionale partecipano di norma, senza diritto di voto, il responsabile della Sottocommissione regionale per la educazione e la scuola e gli eventuali segretari o più stretti collaboratori degli uffici diocesani per l'IRC.

### **Art. 21 – Organizzazione**

La Sottocommissione Regionale, presieduta dal Vescovo Delegato, si organizza eleggendo, secondo le modalità indicate agli artt. 13 e 15 § 1:

- a) il Responsabile di Sottocommissione;
- b) il Segretario di Sottocommissione.

## **Art. 22 – Compiti del Responsabile**

I compiti del Responsabile della Sottocommissione IRC del Triveneto – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Sottocommissione, e per i quali il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri membri della Sottocommissione – sono:

- § 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneto e la Segreteria CET.
- § 2 Convocare la Sottocommissione, su mandato del Vescovo Delegato Presidente, e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso.
- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Sottocommissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività;
- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 19 § 5.
- § 5 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all'art. 19 § 3.
- § 6 Rappresentare la Regione Conciliare Triveneto nella Consulta Nazionale per l'IRC, e quindi tenere i rapporti con il Servizio Nazionale IRC nonché con il Responsabile della Commissione regionale per la pastorale dell'educazione e della scuola.

## **Art. 23 – Funzionamento Sottocommissione IRC**

Per quanto riguarda i compiti del Segretario, la Presidenza, la Convocazione della Sottocommissione, la validità delle riunioni, i membri della Sottocommissione, i rapporti con la CET e con le Diocesi, le elezioni e nomina del Responsabile e del Segretario, le votazioni, i finanziamenti, i bilanci e le questioni economiche, nonché la pubblicazione di documenti, dichiarazioni e comunicati stampa, si rimanda agli articoli dal 6 al 13; 15 § 1; 16-17-18 del presente Regolamento.

## **Art. 24 – Durata del mandato del Responsabile e del Segretario**

- § 1 Il Responsabile della Sottocommissione Regionale dura in carica cinque anni. Il suo mandato è *rinnovabile per un altro mandato consecutivo*.
- § 2 Nel caso in cui il Responsabile di Sottocommissione debba abbandonare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto. Si provvederà inoltre ad organizzare immediatamente una nuova votazione per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del successore. Il nuovo Responsabile eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato quinquennale del Responsabile precedente.
- § 3 Il Segretario dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile non oltre il secondo mandato.

## **Art. 25 – Istituzione della Sezione IRC del Veneto**

- § 1 E' costituita la Sezione per l'insegnamento della religione cattolica (IRC) della Conferenza Episcopale Triveneto per il Veneto, ai sensi dell'art. 3/bis § 3.
- § 2 La Sezione per l'IRC del Veneto è composta dal Vescovo Delegato della CET per il Triveneto e dai membri che fanno parte della medesima Sottocommissione IRC, in rappresentanza dei corrispettivi uffici diocesani delle Chiese della regione civile del Veneto.

Fini e compiti della Sezione IRC del Veneto corrispondono a quelli indicati sub art. 19 del presente Regolamento, in quanto riferiti alle diocesi del Veneto.

Alle riunioni della Sezione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile della Commissione regionale per la educazione, la scuola e l'università.

§3 Il Presidente della Sezione è il Vescovo Delegato.

La presidenza della Sezione può essere costituita dalle figure corrispondenti a quelle indicate all'art. 21 del presente Regolamento.

Il responsabile della Sezione e i membri della presidenza sono nominati dal Vescovo delegato con procedura analoga a quella stabilita nell'art. 13 del presente Regolamento. In assenza del Vescovo delegato, presiede i lavori della Sezione il Responsabile della stessa.

Al Responsabile della Sezione compete il dovere di porsi in ascolto dei colleghi membri e specialmente della Presidenza, per curare la redazione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni.

Le competenze dei membri della Presidenza della Sezione, come pure le procedure interne corrispondono a quanto è indicato agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

#### **Art. 26 – Istituzione della Sezione IRC del Trentino-Alto Adige**

§ 1 E' costituita la Sezione per l'insegnamento della religione cattolica (IRC) della Conferenza Episcopale Triveneto per il Trentino Alto Adige, ai sensi dell'art. 3/bis § 3.

§ 2 La Sezione per l'insegnamento della religione del Trentino Alto Adige è composta dai membri che fanno parte della medesima Sottocommissione IRC del Triveneto in rappresentanza degli Ordinari diocesani delle Chiese della regione civile del Trentino Alto Adige.

Fini e compiti della Sezione IRC del Trentino Alto Adige corrispondono a quelli indicati sub art. 19 del presente Regolamento, in quanto riferiti alle diocesi del Trentino Alto Adige.

Alle riunioni della Sezione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile della Commissione regionale per la educazione e la scuola.

§ 3 Il Presidente della Sezione è l'Arcivescovo metropolitano del Trentino-Alto Adige.

La presidenza della Sezione può essere costituita dalle figure corrispondenti a quelle indicate all'art. 21 del presente Regolamento

Il ruolo di Responsabile della Sezione è ricoperto dal Responsabile diocesano per l'IRC, ciascuno per metà del mandato alternando Trento e Bolzano.

In assenza dell'Arcivescovo metropolitano, presiede l'incontro il Responsabile di Sezione.

Al Responsabile della Sezione compete il dovere di porsi in ascolto dei colleghi membri per curare la redazione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni.

Le competenze dei membri della Presidenza della Sezione, come pure le procedure interne corrispondono a quanto è indicato agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

#### **Art. 27 – Istituzione della Sezione IRC del Friuli-Venezia Giulia**

§ 1 E' costituita la Sezione per l'insegnamento della religione cattolica (IRC) della Conferenza Episcopale Triveneto per il Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3/bis § 3

§ 2 La Sezione per l'insegnamento della religione del Friuli-Venezia Giulia è composta dai membri che fanno parte della medesima Sottocommissione IRC del Triveneto in rappresentanza degli Ordinari diocesani delle Chiese della regione civile del Friuli-Venezia Giulia.

Fini e compiti della Sezione IRC del Friuli-Venezia Giulia corrispondono a quelli indicati sub art. 19 del presente Regolamento, in quanto riferiti alle diocesi del Friuli-Venezia Giulia.



Alle riunioni della Sezione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile della Commissione regionale per la educazione e la scuola.

§ 3 Il Presidente della Sezione è il Vescovo Delegato dagli Ordinari Diocesani del Friuli Venezia Giulia. La presidenza della Sezione può essere costituita dalle figure corrispondenti a quelle indicate all'art. 23 del presente Regolamento.

Il Responsabile della Sezione è il Referente regionale della CEI per il Friuli Venezia Giulia.

In assenza del Vescovo delegato, presiede la Sezione il Responsabile.

In assenza dell'Arcivescovo metropolitano, presiede l'incontro il Responsabile di Sezione

Al Responsabile della Sezione compete il dovere di porsi in ascolto dei colleghi membri per curare la redazione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni.

Le competenze dei membri della Presidenza della Sezione, come pure le procedure interne corrispondono a quanto è indicato agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

### **TITOLO III – Disposizioni Finali**

#### **Art. 28 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

#### **Art. 29 – Disposizioni finali**

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 29 settembre 2009